

COMUNE DI CARIFE

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del Reg.
DATA 27-12-2012

OGGETTO:

Approvazione schemi di convenzione tra i Comuni di Vallata e Carife per la gestione in forma associata del servizio Catasto, Protezione Civile e Polizia Municipale.-

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10:20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CICCHETTI FLORA	A	MANZI ANTONIO	P
COLICCHIO GAETANO	P	ORLANDO GAETANA FLORA	P
CRINCOLI RAFFAELE	P	PELOSI GIUSEPPE	A
DI GIORGIO CARMINE	P	SALVATORE ERMANNO	A
DI MARCO VITO	P	SALVATORE VINCENZO	P
FAMIGLIETTI VINCENZO	P	ZIZZA GIOVANNI	P
INNAMMORATO LUIGI	P		

Presenti n. 10

Assenti n. 3.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor DI GIORGIO CARMINE in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Signor D'AMBROSIO Fiorigia.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è Pubblica

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267, ha espresso il proprio parere FAVOREVOLE::

- Il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica (f.to INNAMMORATO GAETANO);
- il Responsabile del servizio finanziario ha reso "attestazione della relativa copertura finanziaria" (f.to *COLICCHIO GAETANO*);

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 del D.L. nr. 78/2010 convertito in Legge nr. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. nr. 95/2012, convertito in Legge nr. 135/2012, ha stabilito che i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali ivi *ex novo* individuate nelle seguenti:
 - a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h. edilizia scolastica per la parte non attribuita alle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - j. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- il medesimo articolo stabilisce anche che i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane, dovranno gestire obbligatoriamente in forma associata le funzioni sopraindicate entro i termini di seguito specificati:
 - entro il 1° gennaio 2013, almeno nr. 3 (tre) funzioni;
 - entro il 1° gennaio 2014, le restanti n. 6 (sei) funzioni;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", il quale prevede che:

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni.

2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.";

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. nr. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni", il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito del decentramento amministrativo avviato con la Legge n. 59/1997 è sempre più diffuso un processo di aggregazione tra gli Enti Locali tendente ad incentivare la gestione associata di funzioni e servizi;
- le forme collaborative intercomunali rappresentano l'istituto che, in applicazione dei principi di adeguatezza e di sussidiarietà, ha dimostrato di essere il livello di gestione più efficiente per determinati servizi e funzioni;
- le forme associative tra Enti limitrofi e con analoga configurazione territoriale, socio-economica e culturale consentono una gestione del servizio efficiente e rispondente ad esigenze particolarmente affini per la struttura dei servizi esistenti, per le risorse disponibili e per le problematiche gestionali nel loro complesso;

RILEVATO, in particolare, che un processo di aggregazione tra Enti favorisce l'esercizio di quelle attività e/o di quei servizi aggiuntivi che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia, efficienza ed economicità dal singolo Comune;

CONSIDERATO CHE:

- fra i Comuni di Vallata e Carife (AV) sono state raggiunte intese per lo svolgimento in forma associata delle seguenti funzioni:
 - ✓ funzione contraddistinta dalla lettera c) del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge nr. 135 del 07.08.2012: *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
 - ✓ funzione contraddistinta dalla lettera e) del D.L. nr. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012: *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
 - ✓ funzione contraddistinta dalla lettera i) del D.L. nr. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012: *polizia municipale e polizia amministrativa;*

VISTO che, a tal fine, si è provveduto a predisporre i seguenti schemi di convenzione disciplinanti i rapporti intercorrenti tra i due Comuni associati, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli dei Comuni aderenti:

"*CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CATASTO*" - Capofila: Comune di Vallata, che si compone di nr. 14 articoli;

"*CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE*" - Capofila: Comune di Vallata, che si compone di nr. 16 articoli;

"*CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI Polizia Municipale*" - Capofila: Comune di Vallata, che si compone di nr. 20 articoli;

aventi decorrenza, previa stipulazione, dal 1° gennaio 2013 e durata indeterminata;

RITENUTO gli stessi meritevoli di approvazione;

CONSIDERATO che i Comuni aderenti si propongono principalmente l'obiettivo della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei relativi servizi al fine di perseguire le finalità, già individuate dalla legge, di "*[...] coordinamento della finanza pubblica e contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni*", oltre che di soddisfare le esigenze di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione della spesa pubblica;

PRESO ATTO in merito al Servizio di Protezione Civile che:

- "I Comuni di Vallata e Carife sono confinanti e presentano territori con caratteristiche omogenee e problematiche simili sul piano delle fragilità e dei rischi (frane, rischio idraulico, incendi). Pertanto, le Amministrazioni dei suddetti Enti hanno ritenuto di stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. nr. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di Protezione Civile, al fine di realizzare una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime.
- Le finalità che i due Comuni intendono realizzare sono le seguenti:
 - ✓ la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;
 - ✓ l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio delle suddette funzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - ✓ l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio delle funzioni in parola.
- In una fase iniziale si mantiene in capo ai singoli piani comunali di Protezione Civile l'individuazione dei rischi e delle azioni da svolgere. Si provvede al coordinamento dell'azione dei diversi gruppi di volontari da parte di un unico Ufficio Associato della Protezione Civile.
- In una successiva fase, attraverso il supporto di una figura professionale appositamente incaricata, si procederà alla redazione di un Piano intercomunale di Protezione Civile con funzione di unificazione e coordinamento dei singoli piani comunali. Ciò potrà consentire un utilizzo sinergico di uomini e mezzi e una pianificazione più attenta ed efficace dei rischi e delle attività di Protezione Civile. Non solo: si potrà programmare insieme, e realizzare con costi più contenuti, una più efficace attività di formazione e preparazione degli operatori e della popolazione sulla gestione dei rischi del proprio territorio (es. esercitazioni nelle scuole, sul territorio, conoscenza delle risorse, ecc.).
- Contestualmente, le Amministrazioni intendono procedere anche alla definizione di un unico modello organizzativo del volontariato, preferibilmente attraverso la costituzione di un unico Gruppo intercomunale di Protezione Civile, allo scopo di ottimizzare le risorse umane e strumentali disponibili e di promuovere un'azione più tempestiva ed efficace in caso di necessità.
- Il convenzionamento, oltre a consentire un miglioramento del servizio in termini di maggiore efficacia e tempestività dell'azione di Protezione Civile sul territorio dei Comuni convenzionati - obiettivo prioritario per le Amministrazioni - consentirà anche di realizzare significati contenimenti dei costi di gestione. I risparmi che gli Enti prevedono di perseguire sono soprattutto legati alla riduzione delle spese di investimento per l'acquisto di beni strumentali necessari all'attività di Protezione Civile, in quanto si procederà a mettere insieme le dotazioni presenti in ciascun Comune riducendo la necessità di nuovi acquisti (ottimizzazione delle risorse strumentali). La costituzione di un unico Gruppo di Protezione Civile consentirà di ottimizzare le risorse umane disponibili, e di individuare presumibilmente un'unica sede/magazzino per il gruppo, con evidenti risparmi di spesa.";

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, nr. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO che non vi sono interventi al riguardo;

CON VOTI favorevoli nr. 9, contrari nr. 0, astenuti nr. 1 (COLICCHIO Gaetano), resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intende interamente riportata e trascritta;
2. di approvare lo svolgimento in forma associata fra i Comuni di Vallata e Carife (AV) delle seguenti funzioni:
 - ✓ funzione contraddistinta dalla lettera c) del D.L. nr. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge nr. 135 del 07.08.2012: catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - ✓ funzione contraddistinta dalla lettera e) del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge nr. 135 del 07.08.2012: attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - ✓ funzione contraddistinta dalla lettera i) del D.L. nr. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012: polizia municipale e polizia amministrativa;
3. di approvare, a tal fine, i seguenti schemi di convenzione disciplinanti i rapporti intercorrenti tra i due Comuni associati:
 - a. "CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CATASTO", che si compone di nr. 14 articoli, riportata **nell'allegato A)** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, individuando quale Comune capofila il Comune di Vallata;
 - b. CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE", che si compone di nr. 16 articoli, riportata **nell'allegato B)** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, individuando quale Comune capofila il Comune di Vallata;
 - c. CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, che si compone di nr. 20 articoli, riportata **nell'allegato C)** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, individuando quale Comune capofila il Comune di Vallata, aventi decorrenza, previa stipulazione, dal 1° gennaio 2013 e durata indeterminata;
4. di prendere atto che la gestione delle predette tre funzioni in forma associata diverrà operante se e in quanto il Comune di Vallata approverà un corrispondente atto, nonché le convenzioni di identico contenuto e forma, e le convenzioni stesse siano sottoscritte dai Sindaci dei due Comuni;
5. di incaricare, allo scopo di cui al precedente punto, il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione delle predette Convenzioni in nome e per conto del Comune, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia;
6. di demandare ai Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Amministrativo ogni successivo adempimento/provvedimento per dare esecuzione alla presente deliberazione;

CON SUCCESSIVA votazione palese e con il seguente risultato: favorevoli nr. 9; contrari nr. 0; stenuti nr. 1 (COLICCHIO Gaetano),

DELIBERA

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267.-

**"CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI CATASTO"**

L'anno duemila....., il giorno... (...) del mese di ... , in ... nella Residenza Municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

tra

- ✓ il Comune di **Vallata** (AV), in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare nr. 00 del 00.00.0000, resa immediatamente eseguibile;
- ✓ il Comune di **Carife** (AV), in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare nr. 00 del 00.00.0000, resa immediatamente eseguibile;

P R E M E S S O

- che l'art. 14 del D.L. 78 del 2010, come modificato dal D.L. 95 del 2012, ha introdotto l'obbligatorietà della gestione associata dei servizi e delle funzioni per tutti i Comuni di ridotte dimensioni demografiche;
- che il convenzionamento tra Comuni costituisce di norma una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;
- che tra le funzioni da associare è presente il Catasto;

TUTTO CIO' PREMESSO

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

I Comuni di Vallata e Carife, come sopra rappresentati, convengono di stipulare la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. nr. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di gestione del Catasto, fatte salve le competenze dello Stato in materia, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 3 - Finalità

Il convenzionamento della funzione è finalizzato a garantire:

- la direzione e il coordinamento dei servizi di Catasto tra i territori dei Comuni convenzionati; nello specifico l'attuazione di un sistema informatico aggregato al quale i cittadini possano accedere per poter prendere visione dello stato dei luoghi mediante visura catastale;
- il servizio sarà gratuito salvo il pagamento dei costi di riproduzione, ed eventuali imposte e tasse previste per legge;
- l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio della suddetta funzione nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio della suddetta funzione.

Art. 4 - Funzioni

Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti la gestione del Catasto, fatte salve le competenze dello Stato, così come disciplinate dalla normativa vigente in materia.

Sulla base delle finalità espresse, sono previste due fasi, come specificato di seguito.

Fase transitoria

Nella prima fase transitoria, in vista di ulteriori integrazioni delle attività di gestione del Catasto, si mantiene in capo ai singoli Enti la gestione autonoma.

Fase definitiva

In una successiva fase, attraverso il supporto di sistemi informatici integrati ed aggregati, si darà avvio alla gestione operativa, sempre fatte salve le competenze dello Stato.

Art. 5 - Comune capofila

Il Comune di Vallata assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:

- curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla convenzione;
- fornire l'assistenza durante le sedute degli Organi, con la redazione dei verbali e la tenuta dei registri;
- presentare le richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovracomunali (resta inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa);

- gestire i fondi ed amministrare i beni a disposizione relativi alla presente convenzione.
- Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici.

Art. 6 - Responsabile-Referente

Presso il Comune di Vallata è istituito un Ufficio Associato del Catasto intercomunale preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione della funzione, con un responsabile (posizione organizzativa del Comune di Vallata), articolato in unità locali dotate di apposite figure di riferimento le cui funzioni sono definite dai singoli piani comunali, che nella fase iniziale continuano ad essere gli strumenti di definizione delle azioni da svolgere.

Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e partecipa alla Consulta dei Sindaci. Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, associazioni di cittadini o di professionisti, ecc.).

Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti (responsabili del procedimento) degli altri Comuni aderenti. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede del Comune di Vallata o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Art. 7 - Consulta dei Sindaci o loro delegati

La Consulta dei Sindaci dei Comuni Associati svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato. Si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

La Consulta è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati.

Delle riunioni è redatto apposito verbale. Il Presidente individua tra i funzionari/dipendenti del proprio Comune un segretario verbalizzante.

In particolare, compete alla Consulta:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;
- proporre al responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di acquisto ed assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
- approvare il piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile-Referente, di concerto con i responsabili del procedimento di ciascun Comune aderente;
- accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione;
- individuare un Vice-responsabile che sostituisca il Responsabile dell'Ufficio Associato in caso di assenza.

La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente. Essa è validamente costituita con l'intervento di tutti e due i rappresentanti dei Comuni aderenti e delibera all'unanimità. Qualora pervenissero adesioni di altri Comuni, la Consulta sarà validamente costituita con l'intervento della maggioranza dei rappresentanti dei Comuni aderenti.

Delle sedute della Consulta è redatto verbale.

Alla Consulta possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile-Referente e i funzionari di ciascun Comune aderente.

Art. 8 - Risorse finanziarie

Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dalla Consulta dei Sindaci, a copertura delle spese dirette (manutenzione sistemi informatici, cancelleria, corsi, ecc.), e delle spese del personale.

Tali quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del Comune Capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio.

Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di bilancio del Comune Capofila.

Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Consulta dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dal Comune Capofila.

Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Associato.

Art. 9 - Dotazione organica (risorse umane)

Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato e secondo quanto stabilito in sede di Consulta dei Sindaci. Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione.

Art. 10 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

I beni strumentali all'esercizio del servizio del Catasto, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Consulta dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio associato, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Consulta sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassegnarlo.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 11 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre, previa la sua stipulazione, dal 1° gennaio 2013 e ha durata indeterminata. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 12 - Scioglimento e recesso

I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, ad esempio per aderire ad un'altra, previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi del Servizio Associato trova applicazione il precedente art. 10.

Qualora lo scioglimento della presente convenzione o il recesso di un Comune avvenga dopo l'assegnazione di eventuali contributi regionali, sarà a carico del Comune recedente la restituzione alla regione della quota parte del contributo erogato, in proporzione sia al tempo mancante al completamento del periodo eventualmente disposto dalla regione per la gestione associata, sia al numero di abitanti dell'Ente uscente.

Art. 13 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice Amministrativo.

Art. 14 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. nr. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI VALLATA
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
-Dott. Vincenzo TROISI-

PER IL COMUNE DI CARIFE
IL SINDACO
-Ing. Carmine DI GIORGIO-

**"CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE"**

L'anno duemiladodici, il giorno... (...) del mese di ..., in ... nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

tra

- ✓ il Comune di **Vallata** (AV), in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare nr. 00 del 00.00.0000, resa immediatamente eseguibile;
- ✓ il Comune di **Carife** (AV), in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare nr. 00 del 00.00.0000, resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- che la Legge 24.02.1992 n. 225, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, consentendo l'attuazione della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;
- che il D.L. nr. 112/1998 ha accentuato il decentramento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, affidando in particolare ai Comuni l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- che attualmente sono attribuite ai Comuni le funzioni tecniche ed amministrative, da attuare al verificarsi dell'emergenza, relative allo svolgimento dei servizi di Protezione Civile, riconducendo in tale accezione le funzioni concernenti la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la salvaguardia del sistema produttivo locale, il ripristino della viabilità e dei trasporti, la riattivazione delle telecomunicazioni, la messa in sicurezza, la verifica e il ripristino delle reti erogatrici dei servizi essenziali ed il censimento e la salvaguardia dei Beni culturali nelle zone a rischio;
- che, ai sensi dell'art. 6 della Legge nr. 225/1992, i Comuni, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all'attuazione delle attività di Protezione Civile e come tali sono componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- che l'art. 14 del D.L. nr. 78 del 2010, come modificato dal D.L. nr. 95 del 2012, ha introdotto l'obbligatorietà della gestione associata dei servizi e delle funzioni per tutti i Comuni di ridotte dimensioni demografiche;
- che il convenzionamento tra Comuni costituisce di norma una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;

TUTTO CIO' PREMESSO

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

I Comuni di Vallata e Carife, come sopra rappresentati, stipulano la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. nr. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di Protezione Civile di competenza comunale per una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 3 - Finalità

Il convenzionamento della funzione è finalizzato a garantire:

- la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;
- l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio delle suddette funzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio delle funzioni in parola.

Art. 4 - Funzioni

Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti la Protezione Civile così come disciplinate dalla normativa vigente in materia.

Sulla base delle finalità espresse, sono previste due fasi, come specificato di seguito.

Fase transitoria

Nella prima fase transitoria, in vista di ulteriori integrazioni delle attività di Protezione Civile, si mantiene in capo ai singoli Piani comunali di Protezione Civile l'individuazione dei rischi e delle azioni da svolgere. Si provvede al coordinamento dell'azione dei diversi gruppi di volontari da parte di un unico Ufficio Associato della Protezione Civile.

Fase definitiva

In una successiva fase, attraverso il supporto di figura professionale appositamente incaricata, si procederà alla redazione di un Piano intercomunale di Protezione Civile con funzione di coordinamento dei Piani comunali, che, in applicazione di essi, li possa raccordare consentendo, inoltre, di ottimizzare le risorse disponibili, attraverso:

1. la completa integrazione dell'azione dei diversi gruppi di volontari;
2. l'eventuale definizione di un unico modello organizzativo del volontariato (es. costituzione di un unico Gruppo intercomunale di Protezione Civile).

Art. 5 - Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. nr. 66/1981 e dell'art. 15 della Legge nr. 225/1992, il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Rimane inoltre di competenza dei Comuni l'approvazione del Piano intercomunale di Protezione Civile.

Art. 6 - Comune capofila

Il Comune di Vallata assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:

- curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla convenzione;
- fornire l'assistenza durante le sedute degli Organi, con la redazione dei verbali e la tenuta dei registri;
- presentare le richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovracomunali (resta inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa);
- gestire i fondi e amministrare i beni a disposizione relativi alla presente convenzione.

Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici.

Art. 7 - Assetto organizzativo e attività operativa

Fase transitoria

Nella fase iniziale, prima dell'approvazione di un Piano Intercomunale di Protezione Civile, è prevista la costituzione, presso il Comune Capofila, di un Ufficio preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione associata delle attività di Protezione Civile, con un responsabile (responsabile del Comune Capofila), articolato in unità locali corrispondenti agli uffici della Protezione Civile dei Comuni aderenti, dotate di apposite figure di riferimento le cui funzioni sono descritte nei singoli Piani comunali, che continuano ad essere gli strumenti di definizione delle azioni da svolgere.

Responsabili del procedimento per la gestione delle attività previste dalla presente convenzione sono i responsabili degli uffici dei Comuni aderenti. Detti responsabili sono coordinati dal responsabile dell'Ufficio Associato della Protezione Civile. Gli interventi da porre in essere in caso di emergenza sono diretti dal Sindaco del Comune coinvolto dall'evento che "assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza..." (art. 15, Legge nr. 225/1992).

La gestione dell'emergenza sarà coordinata dal Sindaco mediante l'Ufficio Associato di Protezione Civile che, attraverso gli uffici locali, attiverà le funzioni di supporto dei singoli Comuni interessati dall'evento.

Nei Piani comunali di Protezione Civile vengono indicate le varie modalità di intervento al manifestarsi dei vari eventi calamitosi.

Fase definitiva

In una fase successiva, a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Intercomunale di Protezione Civile, si potrà prevedere un diverso assetto organizzativo e differenti modalità operative, al fine di realizzare un'azione pienamente coordinata di risorse umane e mezzi.

Art. 8 - Responsabile-Referente

Presso il Comune di Vallata è istituito un Ufficio Associato della Protezione Civile preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività di Protezione Civile, con un responsabile (Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Vallata), articolato in unità locali dotate di apposite figure di riferimento le cui funzioni sono definite dai singoli Piani comunali, che nella fase iniziale continuano ad essere gli strumenti di definizione delle azioni da svolgere.

Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e partecipa alla Consulta dei Sindaci. Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Gruppi/Associazioni di Volontari, ecc.) che esercitano specifiche competenze in materia di Protezione Civile, secondo gli indirizzi dettati dalla Consulta dei Sindaci.

Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti (responsabili del procedimento) degli altri Comuni aderenti e dal/i rappresentante/i dei Volontari della Protezione Civile che operano nei territori comunali. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede del Comune di Vallata o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Il Responsabile, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- coordinare le unità locali della Protezione Civile presso i Comuni associati;

- coordinare l'azione dei diversi gruppi di volontari della Protezione Civile, ovvero raccordarsi con il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, ove costituito;
- raccordarsi con le unità locali di Protezione Civile anche con incontri periodici o secondo necessità;
- partecipare alla Consulta dei Sindaci con funzioni consultive e di supporto tecnico;
- studiare, con il supporto delle unità locali della Protezione Civile e del/i rappresentante/i dei Volontari della Protezione Civile, le problematiche del territorio, individuando le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dai rischi da attuarsi nel contesto più generale di tutto il territorio dei Comuni aderenti;
- curare l'aggiornamento dell'elenco dei mezzi e materiali a disposizione dei Comuni associati per l'attività di Protezione Civile;
- redigere, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il Piano annuale delle attività da sottoporre alla Consulta dei Sindaci;
- redigere, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il Piano delle spese e delle entrate da sottoporre alla Consulta dei Sindaci;
- proporre le modalità operative di utilizzo e gestione dei materiali, mezzi e attrezzature a disposizione;
- fornire, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il necessario supporto tecnico per l'aggiornamento dei Piani di Protezione Civile e la predisposizione di un Piano Intercomunale di Protezione Civile;
- mantenere, di concerto con le unità locali della Protezione Civile, un costante monitoraggio del territorio;
- organizzare percorsi formativi, programmi formativi e divulgativi e corsi di formazione;
- curare l'aspetto informativo e di coinvolgimento della popolazione sull'organizzazione e i compiti della Protezione Civile: andranno programmate in maniera congiunta giornate per l'effettuazione di esercitazioni, coinvolgendo e sensibilizzando la popolazione.

Art. 9 - Consulta dei Sindaci o loro delegati

La Consulta dei sindaci dei Comuni Associati svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato. Si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

La consulta è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati.

Delle riunioni è redatto apposito verbale. Il Presidente individua tra i funzionari/dipendenti del proprio Comune un segretario verbalizzante.

In particolare, compete alla Consulta:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;
- proporre al responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di acquisto e assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
- approvare il Piano annuale di attività su proposta del Responsabile-Referente, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;
- approvare il Piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile-Referente, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;
- accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione;
- individuare un Vice-responsabile che sostituisca il Responsabile dell'Ufficio Associato in caso di assenza.

La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente. Essa è validamente costituita con l'intervento di tutti e due i rappresentanti dei Comuni aderenti e delibera all'unanimità. Qualora pervenissero adesioni di altri Comuni, la Consulta sarà validamente costituita con l'intervento della maggioranza dei rappresentanti dei Comuni aderenti.

Delle sedute della Consulta è redatto verbale.

Alla Consulta possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile-Referente e il rappresentate/delegato dei Volontari della Protezione Civile. Possono, altresì, essere chiamati a partecipare senza diritto di voto i funzionari di ciascun Comune aderente.

Art. 10 - Risorse finanziarie

Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dalla Consulta dei Sindaci, a copertura delle spese dirette (manutenzione attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.), delle spese del personale, delle spese per il sostenimento dei Gruppi/associazioni di Volontari.

Tali quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del Comune Capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio.

Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di Bilancio del Comune Capofila.

Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da

parte della Consulta dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dal Comune Capofila.

Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Associato di Protezione Civile.

La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti del Comune Capofila.

Art. 11 - Dotazione organica (risorse umane)

Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato di Protezione Civile e secondo quanto stabilito in sede di Consulta dei Sindaci. Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione Civile è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto.

Al Piano Intercomunale di Protezione Civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i Comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.

Art. 12 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

I beni strumentali all'esercizio del servizio di Protezione Civile, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato della Protezione Civile, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Consulta dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio Associato della Protezione Civile, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Consulta sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a rassegnarlo.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato della Protezione Civile è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 13 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre, previa la sua stipulazione, dal 1° gennaio 2013 e ha durata indeterminata. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 14 - Scioglimento e recesso

I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, ad esempio per aderire ad un'altra, previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi del Servizio Associato trova applicazione il precedente art. 12.

Qualora lo scioglimento della presente convenzione o il recesso di un Comune avvenga dopo l'assegnazione di eventuali contributi regionali, sarà a carico del Comune recedente la restituzione alla regione della quota parte del contributo erogato, in proporzione sia al tempo mancante al completamento del periodo eventualmente disposto dalla regione per la gestione associata, sia al numero di abitanti dell'Ente uscente.

Art. 15 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice Amministrativo.

Art. 16 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI VALLATA
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
-Dott. Vincenzo TROISI-

PER IL COMUNE DI CARIFE
IL SINDACO
-Ing. Carmine DI GIORGIO-

**"CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE"**

L'anno duemiladodici, il giorno... (...) del mese di ... , in ... nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

tra

- ✓ il Comune di **Vallata** (AV), in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare nr. 00 del 00.00.0000, resa immediatamente eseguibile;
- ✓ il Comune di **Carife** (AV), in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare nr. 00 del 00.00.0000, resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- che l'art. 14 del D.L. 78 del 2010, come modificato dal D.L. 95 del 2012, ha introdotto l'obbligatorietà della gestione associata dei servizi e delle funzioni per tutti i Comuni di ridotte dimensioni demografiche;
- che il convenzionamento tra Comuni costituisce di norma una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;
- che tra le funzioni da associare è presente LA Polizia Municipale;

TUTTO CIO' PREMESSO

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

I Comuni di Vallata e Carife, come sopra rappresentati, convengono di stipulare la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. nr. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le seguenti funzioni di Polizia Municipale:

- a. polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
- b. polizia annonaria e commerciale, controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell'ambiente;
- c. vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'Ente Locale;
- d. servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune;
- e. attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
- f. polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
- g. polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
- h. collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri.

I Comuni aderenti alla presente convenzione, attraverso la gestione associata del servizio di polizia municipale, si impegnano altresì a sviluppare azioni coordinate volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e a prevenire i fenomeni di illegalità anche mediante strumenti di videosorveglianza.

Art. 3 - Finalità

La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato dei servizi di polizia municipale, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

La gestione associata del servizio di polizia municipale costituisce lo strumento mediante il quale gli Enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.

Art. 4 - Principi

L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;

- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia municipale ed oggetto della presente convenzione;
- l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia municipale;
- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 5 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia municipale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia municipale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della polizia municipale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

L'intestazione degli atti contiene altresì l'indicazione dello svolgimento del servizio in forma associata e della sede dell'ufficio comune.

Art. 6 - Sede

La sede dell'ufficio comune viene individuata presso i locali che ospitano gli uffici di polizia municipale del Comune di Vallata, comune capofila, il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 7 - Organizzazione dell'ufficio comune

Alla direzione dell'ufficio comune è preposto il Responsabile del Servizio del Comune di Vallata, Comune capofila, che opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi forniti ai sensi dell'articolo 12.

Il Responsabile, per il funzionamento dell'ufficio comune e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, si avvale del personale assegnato all'ufficio comune, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate agli articoli 16 e 17.

Art. 8 - Disciplina applicabile

L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio comune saranno disciplinati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Vallata.

La nomina del Responsabile dell'ufficio comune è conferita con decreto del Sindaco del Comune capofila sentita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Sarà applicato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Vallata, comune capofila, in quanto compatibile con la presente convenzione.

Art. 9 - Funzionamento dell'ufficio comune

L'ufficio comune svolge, nel periodo di durata della presente convenzione, le attività di vigilanza connesse con le funzioni elencate all'articolo 2 della presente convenzione, adottando tutti gli atti e i provvedimenti necessari.

Al Responsabile dell'ufficio comune competono la gestione delle attività e dei compiti inerenti le funzioni di cui all'art. 2.

Art. 10 - Attività di coordinamento tra gli enti associati

Al Responsabile dell'ufficio comune competono funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del servizio associato.

Il Responsabile dell'ufficio comune riveste altresì il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di polizia locale di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza l'attività.

Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio comune fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio e fornendo al Responsabile dell'ufficio comune gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 - Attività di programmazione e controllo

I compiti di programmazione e indirizzo del servizio associato sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci degli Enti convenzionati in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli Comuni. Per lo svolgimento di tali compiti la Conferenza si riunisce una volta all'anno.

In particolare, entro la data del 15 Marzo la Conferenza predispone una relazione programmatica contenente l'individuazione degli obiettivi comuni della funzione/servizio da sottoporre alla giunta Comunale di ciascun comune convenzionato.

Alla Conferenza dei Sindaci partecipano con funzioni consultive, il responsabile dell'ufficio comune, e i Segretari comunali dei Comuni convenzionati al fine di formulare proposte programmatiche e tecnico-consultive sugli obiettivi da perseguire nello svolgimento del servizio associato.

Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio comune, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione spettano alla Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile dell'ufficio comune e sono svolte con le cadenze previste nella relazione programmatica predisposta dalla Conferenza stessa.

Art. 12 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre, previa la sua stipulazione, dal 1° gennaio 2013 e ha durata indeterminata. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 13 - Scioglimento e recesso

I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, ad esempio per aderire ad un'altra, previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi del Servizio Associato trova applicazione il successivo art. 15.

Qualora lo scioglimento della presente convenzione o il recesso di un Comune avvenga dopo l'assegnazione di eventuali contributi regionali, sarà a carico del Comune recedente la restituzione alla regione della quota parte del contributo erogato, in proporzione sia al tempo mancante al completamento del periodo eventualmente disposto dalla regione per la gestione associata, sia al numero di abitanti dell'Ente uscente.

Art. 14 - Rapporti finanziari e garanzie

I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per l'effettuazione delle funzioni e dei servizi in forma associata. Tale quota è definita dalla Conferenza dei Sindaci ed è approvata dalle Giunta di ciascun Comune che partecipano alla gestione associata.

La quota è determinata in relazione ai seguenti criteri:

- a. popolazione residente;
- b. superficie del territorio;
- c. risorse umane e strumentali;
- d. risorse per l'organizzazione e gestione dell'Ufficio Comune.

Entro il 31 Ottobre di ogni anno e, per il primo anno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della convenzione, il responsabile dell'ufficio comune comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle risorse economiche cosicché la Conferenza possa stabilire la quota di partecipazione di ciascun Comune convenzionato. Entro la stessa data il responsabile dell'ufficio comune redige altresì un rendiconto delle spese relative alla gestione associata.

Ogni comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al Comune sede dell'ufficio comune.

Art. 15 - Beni e strutture

I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli servizi e quelli eventualmente acquistati. Nello svolgimento dei servizi trasferiti vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati.

La custodia, la gestione delle attrezzature di proprietà nonché le spese per il funzionamento del servizio gestito in convenzione sono a carico degli enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.

I beni destinati al servizio associato possono essere acquistati pro quota in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti alla gestione associata, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci.

Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l'utilizzo, le spese conseguenti saranno equamente ripartite tra i comuni associati.

Art. 16 - Risorse umane

L'ufficio comune è composto da personale in servizio presso ciascun comune convenzionato o da soggetti esterni previamente incaricati.

Le modalità di individuazione, le condizioni, le caratteristiche e i requisiti che deve possedere il personale assegnato all'ufficio comune sono indicate nel regolamento degli uffici e dei servizi del comune capofila.

Il personale viene assegnato, per tutta la durata del servizio presso l'ufficio comune, nelle forme consentite dalla vigente legislazione.

Annualmente entro il mese di Marzo, il Responsabile dell'ufficio comune presenta alla Conferenza dei Sindaci una proposta di organizzazione del servizio con eventuale assunzione di nuovo personale necessario ad integrare la dotazione organica programmata, che viene approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

Il personale assegnato dagli Enti convenzionati, per tutta la durata del servizio presso l'ufficio comune, è funzionalmente dipendente dal Responsabile dell'ufficio stesso conservando la propria dipendenza dal Comune nel quale è organicamente inserito.

Gli addetti di polizia municipale appartenenti alla gestione associata sono in ogni caso sottoposti all'autorità del Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano di volta in volta ad operare, secondo la normativa vigente.

Art. 17 - Armamento del personale di polizia municipale

Gli operatori di Polizia Municipale già dotati di arma potranno utilizzarla anche nei territori degli altri comuni convenzionati.

In ogni caso la dotazione dell'arma al personale dovrà essere prevista solo per la difesa della propria incolumità personale e per lo svolgimento di alcuni particolari servizi.

Art. 18 - Proventi contravvenzionali

I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti saranno ripartiti secondo i criteri previsti dall'art. 15.

Le sanzioni amministrative verranno introitate su conto corrente postale intestato al Comune di Vallata, e registrate in un unico registro generale depositato presso lo stesso Comune.

Il Comune di Vallata provvederà ogni anno a liquidare i proventi ad ogni singolo ente secondo i criteri stabiliti dalla presente convenzione.

Art. 19 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice Amministrativo.

Art. 20 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI VALLATA
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
-Dott.Vincenzo TROISI-

PER IL COMUNE DI CARIFE
IL SINDACO
-Ing. Carmine DI GIORGIO-

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

f.to DI GIORGIO CARMINE

Il Segretario Comunale
f.to D'AMBROSIO Fiorigia

Il Consigliere Anziano

Prot. Nr. 381 /ALBO

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.L.O.E.L. 18.08.2000, nr. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale lì, 31-12-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'AMBROSIO Fiorigia

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale lì, 31 DIC. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa. D'AMBROSIO Fiorigia)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 27-12-2012

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);
- decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.
- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5), nella seduta del _____ prot. Nr. _____

Dalla Residenza Municipale lì, 28-12-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'AMBROSIO Fiorigia